

Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA – Funzionari ad Elevata Qualificazione

Oggetto: Chiarimenti su recupero ore per assenza di malattia

Sono pervenute alla nostra attenzione segnalazioni riguardanti il personale ATA turnante con articolazione oraria di **7 ore e 12 minuti a settimane alterne**. In particolare, risulta che alcuni Istituti della Provincia di Forlì-Cesena, e segnatamente della città di Forlì, impongano al personale ATA di “restituire” un’ora e dodici minuti qualora l’assenza per malattia cada in una giornata con tale orario. Tale convinzione sembra derivare dal fatto che l’articolazione non sia fissa, ma variabile a settimane alterne.

Questa prassi è **priva di fondamento normativo** e risulta **contraria** al CCNL Scuola (art. 51) e al D.Lgs. 66/2003, che disciplinano l’orario ordinario di lavoro e le pause obbligatorie.

È opportuno richiamare l’attenzione anche sull’art. 17 del CCNL Scuola e sui chiarimenti ARAN (Orientamenti applicativi, ID 28457), dai quali emerge con chiarezza che l’assenza per malattia copre l’intera giornata lavorativa programmata, indipendentemente dalla sua durata. Non è previsto alcun obbligo di recupero di ore.

Pertanto:

- Se il turno ATA è di 7h12, l’assenza per malattia copre l’intero turno.
- Non è legittimo chiedere al dipendente di “restituire” 1h12, poiché la giornata lavorativa è quella programmata.

La contrattazione d’istituto può modulare l’orario settimanale, ma non può derogare al principio che la malattia sospende l’intera prestazione giornaliera.

Considerato che tale problematica si ripresenta ciclicamente sul territorio, si invitano le SS.VV. ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente, al fine di garantire il rispetto dei diritti del personale ATA.

Cordiali saluti

SiNaTaS Forlì – Cesena – Rimini

Segretario Regionale Valentina Zizzari